



CODICE DEONTOLOGICO DEGLI ESPERTI GIUDICI ENCI

*proposto dal Comitato Consultivo degli Esperti del 17 maggio 2023
Consiglio Direttivo 19 del giugno 2023
Commissione Tecnica Centrale del 20 giugno 2023*

In vigore dal 1 ottobre 2023

Articolo 1 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente Codice deontologico:
 - a. "esperto" indica chi è iscritto nell'Albo degli esperti giudici, nella Sezione I^a esperti giudici di esposizione, e/o nella Sezione II^a esperti giudici di prove.
 - b. "esercizio della funzione" indica l'esercizio dell'attività di esperto giudice.
 - c. "CCE" indica il Comitato Consultivo Degli esperti giudici.
 - d. "Consiglio Direttivo" indica il Consiglio Direttivo dell'ENCI.
 - e. "aspirante" indica colui che svolge o che ha svolto, in tutto o in parte, la formazione ai sensi degli articoli 12/13/14 del Disciplinare del Corpo degli esperti Giudici del Libro genealogico del cane di razza approvato con D.M. n° 9156097 del 21 settembre 2020, fino a quando non abbia assunto la qualifica di "esperto giudice" in virtù della sua iscrizione nell'Albo.
 - f. "Codice" indica il presente Codice Deontologico della funzione di esperto giudice.
 - g. "UC" indica l'Ufficio Centrale del Libro genealogico.

Articolo 2 CONTENUTO DEL CODICE

1. Il presente Codice contiene principi e doveri che l'esperto deve osservare nell'esercizio della funzione a tutela della collettività cinofila, della correttezza dei comportamenti, nonché della qualità ed efficacia della prestazione.
2. Nell'ambito delle verifiche zootecniche, gli Esperti Giudici hanno la responsabilità tecnica di identificare e classificare i soggetti di ciascuna razza; essi permettono così a questi soggetti di essere alla base di un patrimonio genetico e forniscono agli allevatori gli strumenti per praticare un allevamento responsabile.
3. Data l'importanza dell'attività svolta dall'esperto giudice sulla selezione del cane di razza, che oggi deve avere anche particolare attenzione alla salute, al benessere e allo sviluppo di tutti i cani iscritti alle manifestazioni, il codice deontologico è lo strumento che stabilisce le concrete regole di condotta che devono essere necessariamente rispettate.
4. Il comportamento dell'esperto, in ambito cinofilo, deve essere irreprensibile e consono al decoro e alla dignità. Ogni condotta che costituisce violazione di obblighi estranei allo svolgimento della funzione giudicante comporta responsabilità disciplinare qualora sia tale da compromettere, per modalità e gravità, la fiducia dei terzi.

5. L'esperto è tenuto alla conoscenza delle norme del presente Codice, la cui ignoranza non lo esime dalla responsabilità disciplinare.
6. L'esperto, nello svolgimento dell'attività, è altresì tenuto all'osservanza delle norme di comportamento relative allo svolgimento di determinate funzioni adottate dal Consiglio Direttivo.
7. Le disposizioni specifiche del presente Codice non limitano l'ambito di applicazione dei principi generali in esso contenuti.

Articolo 3 AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Codice si applica agli iscritti nell'Albo degli Esperti Giudici, nella Sezione I^a esperti giudici di esposizione, e/o nella Sezione II^a esperti giudici di prove.
2. Le norme del presente Codice si applicano altresì agli iscritti nell'elenco degli Aspiranti esperti giudici e ai candidati che vengono ammessi alle procedure formative per esperti giudici.

Articolo 4 POTESTÀ DISCIPLINARE

1. L'inosservanza dei principi, degli obblighi e dei divieti fissati dal presente Codice e ogni azione o omissione, comunque contraria al decoro o al corretto esercizio della funzione di Esperti Giudici, costituiscono violazione che dà luogo all'esercizio dell'azione disciplinare in base al Disciplinare del Corpo degli esperti Giudici del Libro genealogico del cane di razza.
2. Le sanzioni saranno proporzionate alla gravità della violazione e alle conseguenze dannose che possano essere derivate dalla medesima. A tal fine il CCE valuterà la gravità del fatto, l'eventuale sussistenza del dolo e sua intensità ovvero il grado di colpa nonché ogni circostanza, soggettiva e oggettiva, connessa alla violazione.

Articolo 5 INTERESSE ZOOTECNICO

1. L'esperto ha il dovere del corretto esercizio dell'attività di valutazione, nel perseguimento dell'interesse zootecnico, nonché degli ulteriori valori di cui al precedente art. 2 a rilevanza collettiva. Dovrà dare un contributo proattivo e prezioso alla salute ed al benessere del cane, nonché favorire un allevamento responsabile.
2. In quest'ottica, l'esperto rispetterà per quanto possibile gli inviti a giudicare o le richieste di partecipazione ad attività tecniche cinofile, quali incontri di informazione, di educazione e formazione.
3. L'esperto deve riportare immediatamente al comitato organizzatore ed al delegato ENCI, qualsiasi critica infondata ricevuta – allegando le prove del caso - il cui unico scopo sia stato quello di arrecare danno alla propria immagine e conseguentemente all'intera categoria degli esperti giudici.

Articolo 6 INTEGRITÀ

1. L'esperto deve rispettare e osservare leggi, norme e regolamenti e deve agire con integrità, onestà e correttezza in tutte le sue attività e relazioni in ambito cinofilo, senza fare discriminazioni. Il Comportamento deve essere scevro da qualunque critica.
2. Deve essere sempre corretto e cortese.

3. Deve evitare di fumare, utilizzare il telefono cellulare e consumare bevande alcoliche durante lo svolgimento delle funzioni giudicanti. Potrà, compatibilmente con lo svolgimento dei giudizi, fare delle brevi pause dal giudizio.
4. L'esperto non può giudicare in manifestazioni non riconosciute dall'ENCI e dalla FCI salvo specifica preventiva autorizzazione.
5. I rimborsi richiesti, per la prestazione della propria attività di esperto non potranno mai essere superiori a quanto previsto da ENCI e comunque dovranno essere sempre stati sostenuti realmente e supportati da ricevute od altri documenti attestanti l'avvenuto reale pagamento degli stessi.
6. L'esperto, in riferimento ed in conseguenza all'attività svolta non può né dare, né accettare, né sollecitare regalie, utilità, vantaggi o benefici sotto qualsiasi forma, salvo che abbiano un valore simbolico, e comunque sempre e soltanto dai Comitati Organizzatori che hanno usufruito della sua opera.

Articolo 7 OBIETTIVITÀ

1. L'esperto ha l'obbligo di giudicare rispettando scrupolosamente gli standards morfologici FCI e di lavoro delle varie razze canine per le quali è chiamato a giudicare.
2. L'esperto deve agire in assenza di pregiudizi, conflitti di interessi o pressioni di altri che possano influenzare il suo giudizio. Nel corso dell'attività di esperto, deve comportarsi correttamente ed esaminare tutti i cani senza discriminazione. Lo stesso dovrà evitare qualsiasi interferenza che possa essere causa di pregiudizio o di indebita influenza.

Articolo 8 COMPETENZA, DILIGENZA E QUALITÀ DELLA FUNZIONE GIUDICANTE

1. L'esperto è tenuto a mantenere la sua competenza e capacità al livello qualitativamente elevato, con coscienza e diligenza assicurando la qualità, secondo le correnti tecniche di giudizio e disposizioni regolamentari.
2. Allo scopo di preservare e sviluppare le razze che giudica, l'esperto deve prendere in considerazione, oltre alla morfologia ed al movimento, lo stato di salute della razza o del cane nonché la sua attitudine a svolgere le funzioni per le quali viene selezionato. Questo aspetto deve essere tenuto in considerazione nel giudizio formulato dall'esperto su quel cane.
3. L'esperto deve dedicare a ciascun soggetto esaminato l'attenzione ed il tempo necessario, al fine di acquisire una sufficiente certezza prima di formulare qualsiasi giudizio.
4. L'esperto deve comporre con sobrietà e terminologia tecnica adeguata ed esaustiva le relazioni sui giudizi emessi, deve qualificare e classificare i cani giudicati sottoscrivendo i vari documenti regolamentari.
5. L'esperto non può rinunciare ad un impegno per un altro. Tuttavia, essendo dovere del comitato organizzatore di inviare un invito scritto dell'impegno dell'esperto, questi ha il diritto di accettare un altro impegno nel caso non abbia confermato per iscritto l'impegno precedente.
6. L'esperto impossibilitato a recarsi a giudicare in manifestazioni per le quali era stato designato e/o ratificato, deve darne tempestiva comunicazione, motivandone le cause, all'ENCI ed al Comitato Organizzatore.
7. L'esperto non deve mai essere in ritardo nel raggiungere il luogo della manifestazione né deve abbandonare la manifestazione stessa prima di aver completamente espletato i

compiti che gli sono stati assegnati.

8. Il superamento dell'esame formativo non è che il primo gradino della carriera. Continuare a studiare la razza e/o la disciplina ed approfondirne conoscenza e le problematiche è parte del dovere dell'esperto giudice.
9. L'esperto ha l'onere di tenersi aggiornato anche partecipando ai corsi di aggiornamento e riqualificazione organizzati dall'ENCI secondo le modalità stabilite dall'ENCI. Ove possibile, i corsi saranno resi fruibili anche in modalità differita. Nel corso di un triennio, l'esperto dovrà maturare i crediti formativi previsti nell'apposito protocollo sulla formazione.
10. L'esperto che non giudica per un periodo di almeno 5 anni è tenuto a partecipare ad un corso di aggiornamento con le modalità definite dall'ENCI.
11. Studio, trasparenza ed integrità sono le premesse per ottenere fiducia e credibilità. L'esperto non perseguirà il consenso e né temerà la disapprovazione quando sarà certo di aver operato con competenza ed onestà.

Articolo 9 INDIPENDENZA

1. L'esperto deve agire nel rispetto delle norme sull'indipendenza, imparzialità e sulle incompatibilità previste in relazione alla natura dell'incarico affidatogli e non deve operare in situazioni di conflitto di interesse.
2. L'esperto non deve sollecitare con nessun mezzo l'invito a prestare nelle varie manifestazioni canine la sua opera per il raggiungimento dei livelli di formazione previsti dalle norme ENCI-FCI.
3. L'attività di Esperto Giudice o di relatore in seminari o convegni, o didattica formativa non in ambito endoassociativo, sia in Italia che all'estero, deve essere sempre soggetta ad autorizzazione scritta da parte dell'E.N.C.I.
4. L'esperto non può presentare o far presentare, nell'ambito della manifestazione in cui è chiamato a giudicare, cani di proprietà e/o di un qualsiasi membro della famiglia o di conviventi aventi residenza nella stessa dimora come pure, cani di proprietà di lavoratori subordinati, e/o collaboratori alle dipendenze dell'esperto giudice, e cani di proprietà di eventuali datori di lavoro dell'esperto giudice.
5. I cani che un esperto presenta in manifestazioni cinofile nelle quali non svolge la sua opera devono essere di sua proprietà, di un qualsiasi membro della famiglia o di conviventi aventi residenza nella stessa dimora, la cui proprietà deve essere di almeno 6 mesi registrata nel Libro genealogico.
6. L'esperto giudice non può giudicare cani di proprietà, di un qualsiasi membro della famiglia o di conviventi aventi residenza nella stessa dimora, né cani da lui allevati e/o ceduti come pure, cani di proprietà di lavoratori subordinati, e/o collaboratori alle dipendenze dell'esperto giudice, e cani di proprietà di eventuali datori di lavoro dell'esperto giudice.
Tale divieto non opera:
 - a. limitatamente ai cani da lui allevati e/o ceduti da almeno 6 mesi con passaggio di proprietà registrato nel Libro genealogico;
 - b. nei casi di sostituzione, per improvvisa assenza di esperti nella giornata di giudizio;
7. Quando un evento prevede più manifestazioni svolte in continuità, organizzate da più comitati organizzatori nella stessa sede, è fatto divieto, agli esperti ratificati o autorizzati ad effettuare assistentati in uno o più giorni dell'evento, come pure di iscrivere e/o presentare cani.
8. L'esperto non è autorizzato a recarsi a manifestazioni in cui svolgerà attività di esperto giudice in compagnia di partecipanti e/o conduttori che presenteranno i loro cani nel

corso della manifestazione stessa.

9. L'esperto in nessun caso dovrebbe frequentare, nel contesto dell'evento, espositori/conduuttori che gli presenteranno i propri cani e neppure da loro essere ospitato. A ciò sarà autorizzato solo dopo aver completamente espletato la sua attività di esperto giudice.

Articolo 10

COMPORAMENTO DELL'ESPERTO GIUDICE

1. La perdita della qualità di socio comporta la cancellazione dall'Albo degli esperti giudici; la mancata regolarizzazione della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno comporta la sospensione dell'attività di esperto giudice fino alla comprovata avvenuta regolarizzazione della posizione associativa.
2. Il comportamento dell'esperto deve essere consono alla dignità, all'onore, al decoro e all'immagine dell'attività di giudicante.
3. L'esperto deve giudicare rispettando scrupolosamente le norme regolamentari emanate dall'ENCI, nei limiti della loro competenza, nonché gli standard morfologici FCI e di lavoro delle varie razze canine. Deve essere un degno rappresentante dell'allevamento cinofilo. e del mondo dei cani iscritti al libro genealogico.
4. L'esperto dovrebbe evitare di utilizzare supporti elettronici/informatici per la consultazione degli standard delle razze che sta giudicando;
5. L'esperto deve comportarsi con cortesia e rispetto nei confronti di tutti coloro con i quali egli viene in contatto nell'esercizio dell'attività giudicante, (Conduuttori/Handler ecc.).
6. L'esperto deve preoccuparsi di salvaguardare la salute ed il benessere dei cani nel corso dell'attività giudicante
7. Anche nel caso che il giudizio su un soggetto sia estremamente negativo, questo dovrà essere formulato in modo positivo per il conduuttore.

Articolo 11

RAPPORTI CON I COLLEGHI

1. L'esperto deve comportarsi con i colleghi con correttezza, lealtà, considerazione, cortesia, cordialità ed assistenza reciproca. Costituiscono manifestazioni di cortesia e di considerazione la puntualità, la tempestività e la sollecitudine nei rapporti con i colleghi.
2. Non deve criticare in pubblico l'operato dei suoi colleghi o fare valutazioni pubbliche su soggetti non sottoposti al suo giudizio anche attraverso l'uso di Social Media o carta stampata. Egli deve sempre svolgere la sua opera rispettando le regole deontologiche più ortodosse nei riguardi dei colleghi.

Articolo 12

RAPPORTI CON I MEZZI DI INFORMAZIONE E DI COMUNICAZIONE SOCIALE

1. Nei rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di informazione e di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'esperto deve considerare la sua partecipazione come qualsiasi interazione pubblica e sociale.
2. Le principali azioni che l'esperto deve evitare sono:
 - a) elogiare/criticare dei cani, degli espositori, dei conduuttori o degli allevatori specifici;
 - b) la redazione di articoli a commento di manifestazioni nelle quali non sia stata prestata

- la funzione giudicante, escludendo dal divieto solo quelli di pura cronaca;
- c) effettuare commenti che escano dalla pura cronaca, a supporto di registrazioni audio video per piattaforme digitali e/o terrestri su riprese, in occasione di verifiche zootecniche riconosciute dall'ENCI, salvo autorizzazione rilasciata dall'ENCI;
 - d) Partecipare a dei forum o delle discussioni su cani/razze specifici prima o dopo un invito a giudicare questi cani/razze;
 - e) Partecipare a dei forum o delle discussioni esprimendo pareri e valutazioni sull'operato di altri esperti giudici, ovvero condividendo o apprezzando in maniera manifesta valutazioni e pareri da altri espressi, né in alcun modo manifestando il proprio pensiero, anche in modo generico, in ordine a cani e a persone che partecipano a manifestazioni canine.

Articolo 13

OBBLIGHI DELL'ASPIRANTE GIUDICE

1. Nel corso delle varie sessioni di esami è fatto divieto all'esperto giudice di utilizzare dispense od appunti sulle tematiche oggetto di esame.
2. L'aspirante giudice è soggetto ai doveri e alle norme del codice deontologico e al potere disciplinare del Consiglio Direttivo su proposta del CCE.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 14

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice entra in vigore il 1 ottobre 2023.
2. Gli esperti giudici sono tenuti a rispettare con il massimo scrupolo le norme contenute nel codice deontologico che deve essere opportunamente sottoscritto da ogni esperto giudice pena la decadenza della nomina.
3. Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Codice, si applica il Codice Deontologico, proposto dal Comitato Consultivo degli Esperti il 30.10.2001 ed approvato dalla Commissione Tecnica Centrale il 25.1.2002, nonché le previsioni correlate, ivi inclusi i Disciplinari di riferimento.
4. Le norme di cui al presente Codice estendono la propria efficacia anche ai fatti e agli atti suscettibili di sanzione disciplinare, commessi prima della entrata in vigore del presente Codice, se l'applicazione delle stesse risulta essere più favorevole al trasgressore sempreché la sanzione disciplinare non sia stata irrogata con provvedimento resosi definitivo.